

Deliberazione CDA n. 32 del 20/12/2016

OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. ADDENDUM ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/00 N. 267 E S.M.I., CONNESSO ALLA REVISIONE AIA AI SENSI DELL'ART. 35 D.L 133/2014, CONVERTITO IN L. 164/2014, PER L'ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL VOLUME DELL'ATTIVITÀ E DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TELERISCALDAMENTO. "SIDE LETTER" DA SOTTOSCRIVERSI TRA TRM S.P.A. ATO-R, CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E I COMUNI DI TORINO, BEINASCO, GRUGLIASCO, RIVOLI, RIVALTA, ORBASSANO. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 19 del 10/05/2016 è stato approvato l'Addendum all'accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/00 n. 267 e s.m.i., connesso alla revisione AIA ai sensi dell'art. 35 D.L 133/2014, convertito in L. 164/2014, per l'adeguamento del contributo commisurato al volume dell'attività e del contributo una tantum per teleriscaldamento.

VISTA la nota di TRM S.p.A. pervenuta in data 5/10/2016 prot. n. 28929, con la quale la Società ha reso noto all'ATO-R, alla Città Metropolitana di Torino e ai Comuni firmatari del suddetto "Addendum all'accordo di Programma", di non averlo potuto ancora sottoscrivere per le motivazioni sottospicificate:

- *"TRM S.p.A., che ha fatto ricorso ad un project financing per la realizzazione del termovalorizzatore, è soggetta (per la peculiarità della tecnica finanziaria adottata) ad alcuni vincoli discendenti dal Contratto di Finanziamento, tra cui, preliminarmente alla firma, l'espresso consenso di qualsiasi impegno/contratto di importo rilevante.*
- *TRM S.p.A. ha richiesto per tempo (marzo 2016) ai finanziatori di esprimere il consenso previsto contrattualmente. Successivamente, non ricevendo riscontro, ha sollecitato tale espressione ottenendo un impegno ad avere un riscontro entro e non oltre la fine del mese di settembre c.a."*

Non essendo ad oggi pervenuta una risposta ufficiale da parte dei soggetti firmatari, TRM S.p.A. ha dichiarato di essere disponibile alla sottoscrizione dell' Addendum all'accordo di programma soltanto qualora, prima di tale adempimento, sia stata sottoscritta da tutte le parti firmatarie una "side letter" che contenga la seguente condizione sospensiva: *"L'efficacia delle previsioni dell'art. 6 dell'Addendum all'accordo di programma, denominato "Contributo sulla realizzazione dell'infrastruttura del teleriscaldamento", è sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'approvazione da parte delle banche finanziatrici di TRM S.p.A. delle predette disposizioni, come stabilito dall'Allegato 17.12 del contratto di finanziamento. Conseguentemente, fino a quando le banche finanziatrici non avranno espresso tale approvazione, TRM S.p.A. non sarà tenuta al riconoscimento dei contributi di cui alla clausola 6.2 (ii) e (iii), ma esclusivamente del contributo di € 4.000.000, previsto ai sensi della clausola 6.2 (i)"*

CONSIDERATO CHE i Comuni interessati al suddetto contributo sono in particolare Grugliasco e Beinasco, che hanno accolto con deliberazioni dei rispettivi organi competenti la proposta di TRM relativamente alla sottoscrizione della "side letter".

Vista la bozza di "side letter", allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra TRM S.p.A. ATO-R, Città Metropolitana di Torino e i comuni di Torino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, Orbassano;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della suddetta "side letter", autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della stessa.

Vista la L.R. 24/02

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi		X
Massimino Giuseppe	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di "side letter", allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra TRM S.p.A. ATO-R, Città Metropolitana di Torino e i comuni di Torino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, Orbassano.
- 2) Di dare mandato al Presidente del CDA di ATO-R di sottoscrivere la predetta "side letter", apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO



Il Presidente
Diego CALTAGIRONE



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto

Allegato 4

SIDE LETTER TRA

TRM S.p.A. con sede in Torino, Via Paolo Gorini 50 in persona di

Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei rifiuti con sede in in persona di ..

Comune di Torino con sede inin persona di

Comune di Beinasco con sede in in persona di

Comune di Grugliasco con sede inin persona di

Comune di Orbassano con sede in in persona di

Comune di Rivalta con sede inin persona di

Comune di Rivoli con sede inin persona di

Città Metropolitana di Torino con sede in in persona di

I soggetti indicati in precedenza saranno firmatari dell'Addendum all'Accordo di Programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l'adeguamento del contributo commisurato al volume dell'attività e del contributo una tantum per teleriscaldamento

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue con riferimento ai contenuti dell'art. 6 dell'Addendum:

“L'efficacia delle previsioni dell'articolo 6 dell'Addendum all'Accordo di Programma, denominato “Contributo sulla realizzazione dell'infrastruttura del teleriscaldamento”, è sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'approvazione da parte delle banche finanziatrici di TRM S.p.A. delle predette disposizioni, come stabilito dall'Allegato 17.12 del contratto di finanziamento. Conseguentemente, fino a quando le banche finanziatrici non avranno espresso tale approvazione, TRM S.p.A. non sarà tenuta al riconoscimento dei contributi di cui alla clausola 6.2 (ii) e (iii), ma esclusivamente del contributo di Euro 4.000.000 previsto ai sensi della clausola 6.2 (i)”.

Firme



